

MARIANNA PIGNATA
(P)RECLUSE

Discriminazione di genere nei frenocomi giudiziari tra Otto e Novecento

SOMMARIO: 1. Luoghi di detenzione declinati al femminile. 2. Tentativi di riordino del sistema carcerario e la nascita della prima sezione per maniaci nel manicomio di Aversa. 3. Discriminazioni di genere nei manicomi criminali.

1. [...] storicamente la reclusione delle donne non era la pena a compensazione di un reato, ma era una pena che mirava al cambiamento soggettivo; questo quando ancora in carcere non c'era il trattamento. La reclusione delle donne avveniva nelle istituzioni più di tipo manicomiale, non era una punizione per reato. Torino è fantastica... ha una storia incredibile sulla reclusione, aveva tutte queste situazioni a metà tra il caritatevole e la reclusione per comportamenti femminili che non erano reati, ma erano fuori della norma: se eri prostituta, se avevi figli fuori dal matrimonio, se avevi una vita sessuale anomala rispetto ai codici di genere imposti. Tutto finiva sempre in reclusione. I dispositivi erano governati in maniera diversa, ma la finalità era la medesima, ossia di decostruzione e ricostruzione di un sé diverso, più adeguato, tra il manicomiale, il morale, il disciplinare. Questa è classicamente la storia di reclusione delle donne, che non era così per gli uomini. Gli uomini magari subivano condanne pesantissime o sanzioni pesantissime, ma che erano a retribuzione di quello che avevano compiuto. Le donne hanno quest'altra storia e secondo me in questo carcere contemporaneo si trova ancora una traccia di quella storia lì, che è una storia non scritta in nessuna normativa, ma... negli operatori, nelle mentalità introiettata dalle stesse donne... quel femminile lì, è un femminile che serpeggia ancora [...].

È così che efficacemente sintetizza Susanna Ronconi¹ la condizione femminile nei luoghi di detenzione², ed è su questa linea interpretativa che il presente saggio intende avviare una riflessione sul trattamento delle donne, in particolare nei frenocomi giudiziari, preceduta da una breve parentesi storica sulle carceri femminili dove, appunto, il luogo della reclusione aveva finalità di «decostruzione e ricostruzione tra il manicomiale, il morale e il disciplinare», con finalità tese a ‘risocializzare’ le donne devianti³. Fino alla seconda metà del XIX secolo, peraltro, le case di detenzione femminili presentavano caratteristiche con un taglio istituzionale che variava tra repressione ed assistenza, evidenziando una contiguità tra la reclusione come pena e la reclusione come tutela e protezione, sebbene in un’ottica di segregazione ed emarginazione dalla collettività.

Partendo dagli ultimi decenni del Cinquecento e per tutta la seconda metà dell’Ottocento, era usuale che donne dalla vita irregolare fossero ospitate presso diversi istituti come case di soccorso, mentre esistevano anche luoghi, come i monasteri, per l’accoglienza di meretrici pentite⁴: vale dire che, nelle città, la delinquenza femminile – accanto alla minorile e alla microcriminalità – era regolarmente sanzionata non con la reclusione nelle prigioni esistenti, ma confinata in spazi del circuito as-

-
- 1 Susanna RONCONI è un ex detenuta politica, ex militante nella lotta armata degli anni '70 con l'organizzazione Prima Linea, dopo una breve esperienza con le Brigate Rosse, coautrice di volumi sulle carceri italiane scritti con Grazia Zuffa: *Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere. Un'indagine nelle sezioni femminili delle carceri di Sollicciano, Empoli e Pisa*, Roma, 2014; ID., *La prigione delle donne. Idee e pratiche per i diritti*, Roma, 2020.
 - 2 Sulla storia dei luoghi di detenzione cfr. R. CANOSA, I. COLONNELLO, *Storia del carcere in Italia dalla fine del '500 all'Unità*, Roma, 1984; M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, 1993; E. CAMPELLI, T. PITCH, F. FACCIOLI, V. GIORDANO, *Donne in carcere: ricerca sulla detenzione femminile*, Milano, 1988.
 - 3 «Questa risocializzazione ruota attorno a due sfere della vita: quella sessuale e quella lavorativa; da un lato si cerca di riportare le donne a condurre una vita casta fino al matrimonio ed in seguito fedele, dall'altro si fa loro apprendere lo svolgimento del lavoro domestico, fondamentale per il ruolo che esse devono avere in famiglia ma anche utile per poter svolgere le mansioni di domestica presso case altrui»: A. SALVATI, *La detenzione femminile*, in *Amministrazione in cammino*, 2010, 7.
 - 4 Per la particolare condizione di meretrice, interessanti gli studi dedicati alla devianza femminile a Bologna di LUCIA FERRANTE. *Povertà e prostituzione*, in *Arte e Pietà. I patrimoni culturali delle Opere Pie*, Istituto per i beni culturali della Regione Emilia Romagna, Bologna, 1980, 455-460; ID., *Pro mercede carnali... Il giusto prezzo rivendicato in tribunale*, in *Prostituzione*, Memoria. Rivista di storia delle donne, n. 171, 1986, 42-58.

sistenziale che erano ‘adibiti’ precipuamente al trattamento di categorie sociali «pericolose»⁵. Il risultato cui si giunse fu, così, la realizzazione di stabilimenti dall’assetto ibrido e flessibile, capaci di contenere un insieme di vissuti estremamente diversi tra loro, attraverso l’isolamento dalla società e l’obbligo ad uno stile di vita ispirato ai valori condivisi dalla comunità, ossia lavoro ed obbedienza. A riprova di ciò, nella storia della detenzione femminile si assiste all’evoluzione, da un lato, di istituzioni che avevano come finalità principale quella di contenere gli effetti di «una povertà pericolosa»⁶ e di preservare «l’ordine pubblico»⁷

5 È opportuno sottolineare che il carcere, nel significato moderno, divenne la forma di sanzione dominante a partire dall’Ottocento (seppur se ne constati la progressiva affermazione già a partire dal Settecento), e che nei secoli precedenti: «È noto che esso venisse impiegato per lo più come luogo temporaneo di detenzione e di custodia, come insegnava un passo del Digesto (*carcer ad continendos homines non ad puniendos haberi debet*), in attesa di interrogatorio e/o tortura e poi dell’esecuzione della pena. «Con la prigione ci si assicura di qualcuno, non lo si punisce». Le carceri erano «puri e semplici ‘depositi’ di soggetti per qualche ragione ‘devianti’». Il passo era così chiaro da non poter non influenzare i giuristi medievali e moderni, che vi attribuirono una funzione sostitutiva della pena pecuniaria nei casi in cui il reo non avesse di che adempiere al suo debito o a seguito di decisione rimessa all’arbitrio del magistrato. In questo caso il carcere si configurava quale strumento punitivo residuale per reati meno gravi, da annoverare tra le pene ‘leggere’, quasi forzandone e snaturandone la destinazione primaria di luogo riservato agli imputati a seguito di cattura. Sono in particolare le *Pratiche criminali* d’età moderna ad offrire suggestivi spunti di riflessione sul tema... Le *Pratiche* rappresentano un osservatorio privilegiato per comprendere il ruolo del carcere nel sistema sanzionatorio tra Cinque e Seicento, un ruolo non univoco né tratteggiabile in modo granitico, ma ricco di sfaccettature poliedriche»: L. GARLATI, *Sepolti vivi. Il carcere al tempo delle pratiche criminali: riti antichi per funzioni nuove*, in *Diritto penale contemporaneo*, 4, 2017, 15. Sul genere letterario delle *Pratiche* si rinvia L. GARLATI, *Per una storia del processo penale: le Pratiche criminali*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 89 (2016), 71-109.

6 In tale ottica, a titolo esemplificativo, l’Ospizio apostolico dei poveri invalidi, detto il ‘San Michele’ che nelle disposizioni della bolla di Innocenzo XII del 1693 riservava alle donne uno spazio definito (cfr. A. BALZANI, *L’ospizio apostolico dei poveri invalidi detto il “San Michele” dal 1693 al 1718*, Roma, 1969); e ancora a Genova nell’Albergo dei poveri (cfr. G. GRENDI, *Pauperismo e albergo dei poveri nella Genova del Seicento*, in *Rivista storica italiana*, LXXXVII, fasc. IV, 1975); L’Opera pia dei mendicanti di Bologna (cfr. Archivio di Stato di Bologna, Fondo Opera Pia Giovanni XXIII, Opera mendicanti (Atti di fondazione, Statuti).

7 A tal riguardo, a Torino, l’Opera del Deposito per “*donne cadute, pericolose o di attuale o imminente scandalo al prossimo*” (cfr. S. CAVALLI, *Assistenza femminile e tutela dell’onore della Torino del XVIII secolo*, in *Annali della Fondazione Einaudi*, vol. XIV, anno 1980); a Bologna, nel 1633 nacque una

e, dall'altro, di progetti di riforma del carcere tendenti, soprattutto, alla classificazione e alla differenziazione delle donne dagli uomini e tra le donne di cattiva fama e tutte le altre⁸. Questi progetti di riforma, che distinguevano l'internamento «correttivo» dall'internamento carcerario, prevedevano, come presupposto cardine, la necessità di «custodia» delle donne da parte delle donne (prevalentemente suore)⁹ che governarono gli stabilimenti penali secondo regole in cui la punizione si mescolava alla carità. Così come ben evidenziato, ad esempio, nella riforma del sistema penitenziario in Toscana del 1845:

le Suore, compresa la Direttrice, come quelle che hanno un continuo ed immediato contatto colle reclusi, si adopereranno unanimemente ed incessantemente, e coi consigli, e colle esortazioni, e colle istruzioni, per contribuire alla moralizzazione delle medesime, onde tentare di restituirle alla Società emendate dai loro trascorsi e disposte a vivere onestamente; contandosi molto a tale effetto sull'efficacia della loro attiva e zelante cooperazione.¹⁰

al fine di preservare le prime, per un verso, da violenze sessuali, per l'altro, per agevolarne il pentimento.

casa di correzione detta di San Gregorio, alla quale si aggiunsero poi una sezione per «insubordinate» all'autorità parentale, e uno spazio – detto Opera Negrisolla – ove internare vaganti, «scandalose» – la cui pericolosità morale o sociale era attestata dalla sola fede del parroco e – per l'appunto – le condannate (cfr. M.R. CAFORIO, *Orfani, «discoli», prostitute, pazzi a Bologna tra antico regime ed età napoleonica. L'Opera Pia dei Mendicanti*, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Parma, a. a. 2007-2008); a Milano, l'Asilo Mariuccia (cfr. A. BUTTAFUOCO, *Le Mariuccine. Storia di un'istituzione laica*, Milano, 1985).

8 «Tale diversità fa sì che, alla fine dell'800, i riformatori e le case penali ospitino per lo più donne scappate di casa, vagabonde, donne considerate troppo libere e prostitute. Specificamente per le donne criminali, alla fine dell'800 esistevano in Italia le case penali femminili della Giudecca (Venezia), di Perugia e di Trani (Bari). Gli istituti erano retti e gestiti da religiose, eccetto la casa penale di Trani, e lo Stato non influiva mai sull'operato della Superiora, al contrario di quanto accadeva per gli uomini. Le case penali e le case di custodia per fanciulle sono state le «antenate» dei moderni istituti penitenziari femminili. Si trattava di strutture edificate in campagne isolate, in zone periferiche della città; erano riservate, rispettivamente, alle donne adulte o alle giovani che avevano commesso reati, nonché a vagabonde e meretrici»: A. SALVATI, *La detenzione*, cit., 7.

9 Cfr. S. TROMBETTA, *Punizioni e carità. Carcere femminile nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna, 2004.

10 C. PERI, *Cenni sulla Riforma del sistema penitenziario in Toscana*, Firenze, 1848, 240-241.

A riprova di ciò le osservazioni di Carlo Petitti di Roreto, Consigliere di Stato di Carlo Alberto, che nel suo trattato sulla questione carceraria, proponeva una riforma dove alle recluse venissero concesse condizioni migliori di vivibilità:

Riguardo alle case penitenziarie speciali delle donne condannate pei commessi delitti, vuolsi notare, che occorrono le stesse regole indicate per le case penitenziarie degli uomini; se non che per la costumatezza degli ufficiali del carcere e de' guardiani del medesimo sono necessarie maggiori cautele, acciò non succedano certi inconvenienti che potrebbero avere conseguenze gravissime... Rispetto agli ergastoli destinati alle donne o fanciulle che già provarono le funeste conseguenze di un deciso mal costume, si possono del pari adottare le norme delle case penitenziarie femminili, se no che converrà separare le detenute in classi, in ragione del maggiore o minor grado di scostumatezza e di protervia, e del maggiore o minore progresso di miglioramento.¹¹

I luoghi di detenzione e di segregazione erano, nello Stato preunitario, intesi non solo come espedienti di repressione e di controllo delle trasgressioni a vantaggio dell'ordine sostenuto dai governi¹², ma anche e soprattutto come espressioni di un «catalogo» di pratiche culturali e di processi politici non sempre lineari. Furono proprio gli interventi normativi, dalla seconda metà dell'Ottocento in poi, a porre in luce la difficoltà culturale ad affrontare l'immagine della donna «coscientemente» delinquente: la donna che commetteva un reato lo faceva perché deviante, ossia con un'inferiorità fisica e soprattutto psichica che non le consentiva di trasgredire alle regole «con capacità di intendere e volere». E tutto parte «dal» Corpo e «sul» Corpo della donna. E non è, ovviamente, solo questione di «preposizioni». È che al di sotto di quelle «preposizioni» si nasconde tutto un modo di valutare il problema «giuridico» della «discriminazione di genere», e di risolverlo; si nasconde tutto un atavico retaggio culturale ed un sistema concettuale su quello elaborato, visto che:

11 C. I. PETITTI DI RORETO, *Saggio sul buon governo della mendicizia, degli istituti di beneficenza e delle carceri*, vol. II, Torino, 1837, 487. Molteplici le notizie che attestano la fama dell'Autore e della sua sensibilità al tema della giustizia. Per una scheda biografica si rinvia a M. ALBERTI, s.v. «Carlo Ilarione Petitti, conte di Roreto», in https://www.treccani.it/enciclopedia/petitti-carlo-ilarione-conte-di-roreto_%28Dizionario-Biografico%29/.

12 Cfr. V. FIORINO, *Il «controllo sociale»: alcune riflessioni su una categoria sociologica e sul suo uso storiografico*, in *Storica: rivista quadrimestrale*, vol. 13, 1999, 155-183; D. MELOSSI, *Stato, controllo sociale, devianza*, Milano, 2002.

l'immoralità maschile era una minaccia, quella femminile era sentita ben più pericolosa, perché andava a indebolire alle radici il buon ordine complessivo della società. I delitti delle donne, in altre parole, erano percepiti più come una questione di morale che di diritto: mentre allora nel caso degli uomini ad esser punite erano le trasgressioni rilevanti dal punto di vista penale, nelle donne era la non accettazione del proprio ruolo ad essere stigmatizzata più del gesto criminale in sé.¹³

E la dottrina di fine Ottocento, con il suo concepire un diverso modo di 'giudicare' e 'sanzionare' la 'criminalità'¹⁴, avallava questa idea di peculiarità della devianza femminile tanto acuita da sorprendere chi vi ponga attenzione con la mentalità di un moderno; e non già per la risolutezza, nel dibattito postunitario, di «legittimare le differenze legate al sesso»¹⁵ che

-
- 13 Peculiari, in tal senso, le osservazioni di Simona TROMBETTA (*Punizione e carità*, cit.) che racconta come e quando nacquero in Italia i primi istituti di pena riservati alle donne e ne descrive i meccanismi di funzionamento. Limitatamente alla riflessione sulla letteratura giuridica, per un ripensamento originale della materia, indispensabile è la lettura di S. RODOTÀ, *Il corpo 'giuridificato'*, in S. Canestrari, G. Ferrando, C. M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), *Trattato di biodiritto. Il governo del corpo*, I, Milano, 2011, poi anche in Id., *La vita e le regole*, Milano, 2006, 36 ss.
- 14 «Nella riflessione giuridica tra fine Ottocento e inizio Novecento si evidenziarono diverse posizioni: alcuni sostenevano la piena uguaglianza giuridica tra uomini e donne in campo penale, altri una minore o diversa imputabilità per le donne, altri ancora ritenevano che sarebbe stato giusto pensare per le donne ad una semplice attenuazione di pena. Il Codice Zanardelli non prevedeva la differenza di sesso come fattore influente di per sé sull'imputazione. Il problema dell'imputabilità era incentrato sulla volontarietà dell'azione in modo da distinguere tra azioni commesse da un soggetto capace di intendere e volere, cioè nel pieno possesso della «coscienza e libertà dei propri atti», e fatti agiti da un soggetto che si trovasse in uno «stato di infermità di mente», che mettessero in crisi le capacità razionali»: C. CARRINO, *Luride, agitate, laceratrici, criminali. Fenomenologia di un internamento*, in <http://www.fedoa.unina.it/9859/1/Candida%20Carrino-Tesi%20dottorato.pdf>, 64.
- 15 Cfr. M. GRAZIOSI, *Infirmis sexus. La donna nell'immaginario penalistico*, in *Jura gentium*, 2005, (<https://www.juragentium.org/topics/women/it/sexus.htm>). L'Autrice evidenzia la peculiare influenza del medico Ernst Spangenberg sulle opinioni dei penalisti italiani: «Entrambi i sessi, ammette Spangenberg, appartengono alla specie umana, e in quanto esseri razionali sono certamente uguali fra loro. "Ma l'essere razionale nel mondo dei sensi dipende ancora dal corpo, e da molte altre cose, ed è così suscettivo di parecchie varietà e disuguaglianze, che sono prodotte o determinate da quelle circostanze. Il sesso, l'età, la salute influiscono sulla potenza dell'animo, quanto l'educazione, i costumi, le consuetudini: e perciò tutte queste cose debbono porsi in bilancia per determinare lo stato giuridico di ogni membro della città"». A tal riguardo si rinvia a E. SPANGENBERG, *Del*

ormai sembravano praticamente scomparse dalle legislazioni continentali, quanto per la *ratio* di quelle motivazioni, che testimoniavano inequivocabilmente la scelta – nell'indicare la «minorazione» *tout court* delle donne – di recluderle, in caso di reati commessi (per lo più contro l'ordine pubblico) nei manicomi criminali. E la storia dei manicomi criminali e, con essa, quella delle prassi reclusive, è una storia che si combina con «altre storie», vale a dire la storia del diritto e della giustizia, degli stabilimenti e della loro amministrazione, delle teorie elaborate e, in ultimo (ma non per importanza), la storia delle donne devianti¹⁶. Queste brevi riflessioni saranno nella direzione di cogliere questa impostazione problematica, soffermandosi sulla realtà del Sud d'Italia.

Sesso femminile, considerato relativamente al diritto ed alla legislazione criminale, in Scritti germanici di diritto criminale raccolti da F.A. Mori, Nanni, Livorno, 1846. Un'analisi delle dottrine giuridiche dell'inferiorità della donna è sviluppata da M. MANFREDI, A. MANGANO, Alle origini del diritto femminile. Cultura giuridica e ideologie, Bari, 1983.

- 16 Per una lettura ampia e con un taglio trasversale sul piano temporale e tematico, si rinvia al volume di L. ANTONELLI (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*. Seminario di studi, Castello Visconti di San Vito, Somma Lombardo, 14-15 dicembre 2001, Soveria Mannelli, 2006. E ancora, D. MELOSSI, M. PAVARINI, *Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario (XVI-XIX secolo)*, Bologna, 1997; R. CANOSA, I. COLONNELLO, *Storia del carcere*, cit.; A. CAPELLI, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Milano, 1988; G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*. V. I documenti, Torino, 1973. Sui singoli istituti o su realtà reclusive territoriali circoscritte, tra i tanti lavori, rilevanti i contributi dedicati a Roma, cfr. T. SELLIN, *The House of Correction for boys in Rome*, in *Journal of American Institute of Criminal Law and Criminology*, vol. 20, n. 1, 1930, 533-553; G.M. SIROVICH, *Correzionale del San Michele e istanze di reclusione a Roma (XVIII-XIX secolo)*, in *Società e storia*, n. 50, 1990, 827-845; L. CAJANI, *Surveillance and Redemption. The Casa di Correzione of San Michele a Ripa in Rome*, in N. Finzsch, R. Jütte (ed.), *Institutions of Confinements. Hospitals, asylum, and prisons in Western Europe and North America, 1500-1950*, German Historical Institute, Washington D.C., Cambridge, 1996, 301-361; M. FORMICA, *La città e la Rivoluzione: Roma 1798-1799*, Roma, 1994, 265-288; C. LUCREZIO MONTICELLI, *La nascita del carcere femminile a Roma tra XVIII e XIX secolo*, in *Studi Storici*, 48, 2, 2007, 447-476. Per la realtà milanese e piemontese, cfr. G. LIVA, *Gli istituti di pena a Milano nell'età rivoluzionaria e napoleonica: Casa di correzione, Carceri del Capitano di Giustizia, Casa di forza e Casa di lavoro volontario (detta poi d'industria)*, in *Ricerche di storia in onore di Franco della Peruta, Economia e società*, vol. II, Milano, 1996, 406-457; R. AUDISIO, *La Generala di Torino. Esposti, discoli, minori corrigendi, 1785-1850*, Santena, 1987.

2. La scelta di concentrarsi sul Mezzogiorno deriva dalla constatazione che, in un panorama come quello italiano, il tentativo di ultimare l'unificazione geo-politica del Regno con l'uniformazione del sistema penitenziario renda problematico rintracciare un progetto unitario a proposito delle carceri. Si è preferito, così, circoscrivere l'analisi al primo manicomio giudiziario, nella convinzione che – sullo sfondo di una comparazione con le esperienze coeve di altri contesti territoriali – si potessero rilevare, a proposito della condizione femminile, risultati singolari. E tale scelta è stata suffragata anche dall'arco temporale individuato, vale a dire l'Ottocento – perché periodo 'peculiare' – nel quale la privazione della libertà si affermò definitivamente come sanzione per eccellenza attraverso la quale «riqualificare l'individuo», grazie alla maturazione di lente trasformazioni in ambito legislativo, sociale e culturale, iniziate tra il Seicento ed il Settecento¹⁷.

Ebbene, alcuni luoghi – sorti tra Sei e Settecento –, destinati indifferente-mente al trattamento declinato al femminile della devianza, erano stati riadattati o sostituiti da nuovi istituti riservati a specifiche categorie reclusive, e tutto ciò all'interno di un più ampio programma di riordino del settore della giustizia, della sorveglianza e del soccorso. Tutto ciò mentre già dalla seconda metà del Settecento e per tutto l'Ottocento nel centro Nord sorgevano «luoghi di riabilitazione»: a titolo esemplificativo, a Milano era sorta una casa di correzione a tipologia cellulare per correggendo da educare all'apprendimento di un mestiere¹⁸ e, negli stessi anni, a Torino venne fondato l'istituto della *Generala*, destinato ad impiegare nella manifattura donne indigenti, poco dopo convertito in luogo di pena per donne di malavita¹⁹, nel Meridione del Paese, sebbene vi fosse un acceso dibattito – in cui emergeva la generale e triste condizione dei detenuti e delle detenute del Regno²⁰ – nel tentativo di scegliere il modello di reclusione più 'efficace', tra quello filadelfiano e auburniano²¹, e di affermare un'impostazione

17 Cfr. M. PERROT, *L'impossible prison. Recherches sur le système pénitentiaire au XIXe siècle*, Paris, 1980.

18 Cfr. G. LIVA, *Gli istituti di pena a Milano*, cit.

19 Cfr. R. AUDISIO, *La Generala di Torino*, cit.

20 Cfr. L. PAGANO, *Sull'influenza del regime cellulare sul fisico e morale de' detenuti*, in *Le Ore Solitarie*, 1840, fasc. III. Nel 1837 veniva pubblicata a Napoli anche l'opera di Filippo Volpicella sulle prigionie, recensita su *Il Progresso* da Matteo de Augustinis, entusiasta per il tema, meno per i contenuti dell'opera (M. DE AUGUSTINIS, recensione a F. VOLPICELLA, *Delle prigionie e del loro migliore ordinamento*, dalla stamperia del Fibreno, Napoli, 1837, in *Il Progresso*, anno VII (1838), vol. XIX, 126-127).

21 Cfr. F. DE ANGELIS, S. TORGE, *La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi*, in L. Pace, S. Santucci, G. Serges (a cura di),

teoretica nuova rispetto al passato²², continuavano a persistere «luoghi di isolamento» come collegi, conservatori, conventi e monasteri, ossia tutte strutture «miste» che accoglievano al loro interno fanciulle e donne di diversa condizione ed estrazione²³. Tutto ciò fino all'affermarsi del primo manicomio criminale che, ad Aversa, raccolse ree folli e folli ree, colpevoli di aver infranto soprattutto la morale dominante allontanandosi dalla loro supposta inclinazione materna e familiare. A tal proposito, all'indomani dell'Unità d'Italia, la nascita di un moderno apparato amministrativo-giudiziario da un lato, e la messa a punto di una legislazione gradualmente sempre più imperniata sulla detenzione dall'altro segnavano, nel Settecento un momento di importante frattura rispetto alla situazione precedente, sullo sfondo di una moderna concezione dello Stato e della diffusione di una nuova sensibilità che individuava nella prigione una soluzione ideale perché socialmente utile. Nel Sud invece si rafforzava la concezione della reclusione non come luogo di riscatto e redenzione ma di disciplinamento e allontanamento dalla corruzione morale e di cura della devianza. In sostanza, perdurava quanto già era consolidato negli Stati preunitari così come fu descritto da Martino Beltrani-Scalia nella Relazione sull'Ordinamento Generale della Amministrazione Carceraria del 1891:

È noto come al momento della unificazione del Regno, fossero diverse le legislazioni penali in vigore, diversi i sistemi adottati per la espiatione delle pene: sicché mentre la Toscana, con ammirevole energia, aveva quasi compiuto la riforma dei suoi Stabilimenti carcerari, seguendo il sistema della segregazione cellulare continua; mentre gli Stati Sardi, la Lombardia e

Momenti di storia della giustizia. Materiali di un seminario, Roma, 2011, 9-35.

- 22 «laddove la giustificazione della pena veniva naturalmente riscontrata nella biblica legge del taglione», cfr. F. MASTROBERTI, *Tra scienze e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Bari, 2005. L'A. approfondisce, a tal proposito, il tentativo di rinnovamento del sistema penitenziario in Pasquale Stanislao Mancini che prese una chiara posizione in merito con il decreto del 21 aprile 1845 sull'organizzazione carceraria del Regno (P.S. MANCINI, *Del migliore ordinamento del nuovo gran carcere di Avellino e della introduzione della riforma penitenziaria nelle Due Sicilie, discorso pronunciato al Consiglio Generale del principato Ulteriore nelle sessioni di maggio 1842*, in *Giornale di Scienze Morali Legislative ed Economiche*, 1842, II parte, fasc. VII, 32-64).
- 23 A titolo esemplificativo, in Puglia, quattro istituti per donne pentite: il Conservatorio delle Pentite o della Maddalena di Foggia, l'Asilo di Pietà di Bari, il Conservatorio delle Pentite di Taranto e il Conservatorio di San Sebastiano di Lecce. Un'analisi approfondita è di A. CARBONE, *Peccatrici. Il controllo sociale sulle donne nel Mezzogiorno moderno*, in *Itinerari di ricerca storica*, XXX (2016), numero 2, 95-106.

i ducati di Parma e di Modena, seguendo il sistema della segregazione notturna, spingevano avanti le loro costruzioni carcerarie; lo Stato pontificio ed il Regno delle due Sicilie, nulla, o poco avevano fatto per corrispondere al progredito incivilimento sociale.²⁴

A questo proposito, è importante rimarcare proprio la nascita dello «stabilimento per alienati» di Aversa, le cui caratteristiche²⁵ e direzione²⁶, negli

24 M. BELTRANI-SCALIA, *Relazione al Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e per i Riformatori governativi del Regno del 1891*, Roma, 1957, 3.

25 L'istituzione del Manicomio di Aversa risale al Decreto n. 1655 del 1813 di Gioacchino Murat con la denominazione di *Real Manicomio*. Per una storia sulle origini e sull'evoluzione della casa di cura per folli si rinvia a F. CASCELLA, *Il Real manicomio di Aversa nel I centenario dalla fondazione: 5 maggio 1813-5 maggio 1913: cenni cronostorici*, Aversa, 1913; A. PUCA, C. ENSELM, *L'ospedale psichiatrico S. Maria Maddalena (già Real Manicomio) di Aversa*, in *Rassegna di neuropsichiatria*, Nocera Inferiore, Ospedale psichiatrico consortile, 1955, vol. IX, 1-84. Il Real Manicomio rappresentò, nella storia dell'assistenza psichiatrica del Sud peninsulare d'Italia, una pietra angolare ed aprì un varco ai successivi progetti e provvedimenti che si alternarono dopo il 1813 e fino al 1904, quando venne varata la legge sui manicomi e sugli alienati (Legge riguardante disposizioni sui manicomi e sugli alienati 14 febbraio 1904, n. 36, corredata del testo completo di tutti i lavori parlamentari, Napoli 1907) completata con regolamento relativo nel 1909 (Regio Decreto 15 agosto 1909, n. 615, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati, in *Gazzetta Ufficiale del Regno*, 217, 16 set. 1909): «La portata innovativa del provvedimento era senza dubbio nella sua impostazione terapeutica più che custodialistica, che viene espressa nella premessa. I suoi principi informatori, ispirati ad una generica semplicità dell'impianto e ad un paternalismo di fondo, risentono del clima degli inizi dell'Ottocento, dei fermenti residui della rivoluzione francese, dell'esperienza di Pinel e di Chiarugi. La legge murattiana non contiene alcun riferimento ai concetti di inguaribilità, di pericolosità e di difesa sociale che ispireranno la legge del Regno d'Italia del 1904» (C. CARRINO, *Dalla cura morale agli psicofarmaci. Storia del "Santa Maria Maddalena"*, in C. Carrino, R. Di Costanzo (a cura di), *Le case dei matti. L'archivio dell'ospedale psichiatrico "S. Maria Maddalena" 1813-1999*, Napoli, 2011, 20, nt. 6). Prima della riforma murattiana, nel Mezzogiorno, vi era la Real Casa Santa degli Incurabili di Napoli, fondata intorno al 1519 da Maria Lorenza Longo, che provvedeva anche al ricovero e alla cura di altri tipi di infermi e che rientrava nei molteplici tentativi di intervento a favore degli alienati. Per una generale ricostruzione storica dei manicomi, si rinvia a E. FALRET, *Della costruzione e dell'organizzazione dei manicomi*, Paris, 1852, (trad. con note di G. Bastianelli, Roma, 1856).

26 A tal riguardo si ricordano Giovanni Linguiti e Simone Gimoneschi. Tra i direttori che resero il Manicomio di Aversa «il fiore all'occhiello del processo di modernizzazione dell'amministrazione sanitaria borbonica» (O. GRECO, *Matti del sud*, in <https://www.giornaledistoria.net/wp-content/uploads/2019/06/Greco-Matti-del-sud-REV-5-6-19.pdf>, 2019, 1) certamente spicca Biagio Gioacchino Miraglia, il

anni, furono soprattutto espressione di quello «scarto» tra disegni «formalmente proposti» dal Legislatore e la loro concreta applicazione²⁷: nella convinzione che il reale carattere dei luoghi di reclusione debba essere rintracciato non nei generali modelli amministrativi, ma nelle complesse interazioni tra istanze di riforma del sistema penitenziario volte alla tutela dei diritti (anche delle donne) e atavici pregiudizi culturali che evidenziano la discriminazione di genere.

Peraltro, proprio le specificità del manicomio criminale di Aversa devono essere interpretate alla luce dell'intenso dibattito apertosi con gli esponenti dell'antropologia criminale, il cui pensiero – indirizzato ad una politica della giustizia penale finalizzata alla difesa sociale – aveva evidenziato l'urgenza di un progetto legislativo che autorizzasse, anche in Italia, l'apertura di sezioni speciali nei frenocomi civili, al fine di risolvere la drammatica condizione di congestione e soprattutto promiscuità delle carceri del regno. Inoltre, l'attuazione dei manicomi criminali rappresentava la vittoria della Scuola Positiva sulla Scuola classica, e l'affermazione del concetto della delinquenza come malattia e della pena come cura²⁸. La realizzazione di apposite sezioni riservate alle alienate, peraltro, sembra andar oltre la mera necessità di apportare modificazioni architettoniche agli asili

cui contributo alle istanze riformatrici, i singolari approcci del suo pensiero di frenologo al comportamento umano e, di riflesso, al tipo di assistenza e di cura da destinare ai folli, sono imprescindibili e richiederebbero un respiro di argomentazione che in questa sede non sarà possibile. Pertanto, sul suo profilo biografico e sulla congiuntura politica che segnerà le scelte ed il percorso professionale, maggiori ragguagli, seppur sintetici, potranno rinvenirsi in G. ARMOCIDA, s.v. «Biagio Miraglia», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. LXXIV, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2010, in http://www.treccani.it/enciclopedia/biagio-miraglia_%28DizionarioBiografico%29/; ma anche in S. BARAL, *Il frenologo in tribunale. Nota per una ricerca sul caso italiano*, in *Criminocorpus*, 2016, in H. MÉNARD, M. RENNEVILLE, *Folie et justice, de l'Antiquité à l'époque contemporaine*, in <http://journals.openedition.org/criminocorpus/3144>. E ancora, M. PIGNATA, *Il contributo della frenologia nei palazzi di giustizia. Le Questioni medico-forensi di Biagio Gioacchino Miraglia*, in F.E. d'Ippolito, M. Pignata (a cura di), *Arbor alienationis*, Capua, 2020, 1-24; ID., *La cura dei folli nel Progetto di Stabilimento per alienati proposto da Biagio Gioacchino Miraglia*, in *Historia et Ius*, 19, 2021, 1-25.

27 R. DI COSTANZO, *Dal decreto istitutivo del manicomio di Gioacchino Murat alla legge di riforma dell'assistenza sociale n. 328/2000. Appunti per un profilo storico*, in *Le case dei matti*, cit.

28 «Il manicomio criminale è il policlinico della delinquenza; e sotto questo aspetto esso costituisce uno dei maggiori vanti della nostra Nazione»: F. SAPORITO, *Il manicomio criminale e i suoi inquilini*, in *Rivista di discipline carcerarie*, 1908, 361.

per adattare il ricovero alla condizione dei diversi casi clinici, piegandosi all'attitudine moralizzante delle nuove teorie scientifiche. Ed infatti, complice ancora una volta l'ampliarsi della categoria della devianza morale e sociale, il *pervertimento de' sentimenti* femminili diviene fenomeno da confinare per evitare che esso rappresenti un pericolo per gli altri degenti e per il pubblico decoro²⁹.

E fu così che, nel 1876, il direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena, Martino Beltrani-Scalia, per far fronte al ritardo legislativo circa l'istituzione di manicomi per delinquenti folli, inaugurò con un atto amministrativo la *Sezione per maniaci* nella Casa penale per invalidi di Aversa, ospitata nell'antico convento cinquecentesco di S. Francesco di Paola, adibito a luogo di culto fino al 1808. La *Sezione per maniaci*, diretta da Gaspare Virgilio³⁰, fu il primo tra gli *stabilimenti speciali per condannati incorreggibili*³¹ e accolse, per tanti anni, uomini e donne non prosciolti/e per infermità mentale ma, soprattutto, soggetti impazziti durante la detenzione o detenute/i in attesa di perizia. L'urgenza di attivare velocemente una sezione *ad hoc* fu dettata, secondo il racconto di Filippo Saporito, allievo di Virgilio e suo successore, per la difficoltà di poter accogliere nei manicomi civili i *delinquenti impazziti*:

29 F. RAUSO, *Il debil sesso privo di mente nelle Reali Case de' Matti di Aversa. Sul progetto di costruzione di un manicomio femminile*, in G. Palermo, R. Perrella (a cura di), *La società dei folli*, Capua, 2021, 178-179.

30 «Virgilio, studioso, come si diceva all'epoca "dell'anima criminale", convinto assertore dell'"origine morbosa della delinquenza", credeva fermamente nell'opportunità di assicurare una vigilanza particolare ai detenuti maniaci»: C. CARRINO, *Dalla cura morale*, cit., 33. Per una lettura del pensiero di Gaspare Virgilio a proposito dell'istituzione dei manicomi criminali, cfr. G. VIRGILIO, *Sulla Istituzione dei Manicomi Criminali in Italia*, in *Archivio Italiano delle Malattie Nervose*, Milano, 1877, anno XIV, fasc. V e VI, 29.

31 «Nel 1878 si svolse ad Aversa il secondo congresso della "Società Freniatria Italiana", durante il quale fu sollecitata l'istituzione dei manicomi criminali, richiesta ribadita anche nel successivo Congresso tenutosi nel settembre del 1881 a Reggio Emilia, i cui partecipanti chiesero che fosse approntato un apposito progetto di legge, di fatto presentato nell'aprile del 1884. Constatato che la sezione per maniaci di Aversa non era in grado di accogliere i pazzi criminali di tutto il Regno, e preso atto dell'elevato costo che comportava il trasferimento di detenuti provenienti dalle regioni del centro e del nord della penisola, fu proposta l'apertura di un altro istituto situato in una località del centro Italia, salubre e abbastanza isolata da non arrecare disturbo agli abitanti del territorio»: cfr. A. BORZACCHIELLO, *La grande Riforma. Breve storia dell'irrisolta questione carceraria*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 2-3, 2005, 42. Nacquero così, dopo quello di Aversa, i manicomi di Montelupo Fiorentino (1886), Reggio Emilia (1892), Napoli (1922), Barcellona Pozzo di Gotto (1925), Castiglione delle Stiviere (1939), Pozzuoli (1955).

«Quei speciali inquilini, nei manicomi comuni, andavano a rappresentare scene di terrore, che vi portavano lo scompiglio».³²

Bisognerà attendere il Regio Decreto 1 febbraio 1891 n. 260, al quale in gran parte aveva lavorato Beltrani-Scalia, che introdusse ufficialmente, tra gli stabilimenti speciali, i manicomi giudiziari³³.

3. Il manicomio criminale, tra il 1891 e il 1904, ebbe una duplice direzione, sanitaria e amministrativa, poi solo sanitaria come riflesso di un duro e longevo scontro tra la scuola positiva e la scuola classica di diritto penale che si trascinò fino al Codice Rocco che legittimò pienamente la coercizione per cura del reo folle in nome della difesa sociale, sostituendo la pena con la misura di sicurezza e la detenzione in carcere con l'internamento. Prima del 1930, il Codice Zanardelli, che prevedeva solo il proscioglimento per «infermità mentale», non aveva prestabilito l'istituzione di case per alienati rei, ma se ne occupò il *Regolamento generale carcerario* del 1891³⁴ e la «legge manicomiale» del 1904³⁵. Solo il legislatore fascista, per la prima volta, andrà a regolamentare i manicomi giudiziari in una legge del Regno³⁶. Nel 1941 gli internati nei manicomi

32 F. SAPORITO, *Il manicomio criminale*, cit., 362.

33 Per la ricostruzione storica della nascita dei manicomi giudiziari si vedano: A. BORZACCHIELLO, *Alle origini del manicomio criminale* in G. Pugliese, G. Giorgini (a cura di), *Mi firmo per tutti. Dai manicomi criminali agli ospedali psichiatrici giudiziari, un'inchiesta e una proposta*, Roma, 1997, 71 ss.; ID., *I luoghi della follia. L'invenzione del manicomio criminale*, 2007; R. CANOSA, *Storia del manicomio in Italia dall'Unità ad oggi*, Milano, 1979; I. CAPPELLI, s.v. *Manicomio giudiziario*, in *Enc. dir.*, XXV, Milano, 1975; F. COLAO, *Un'«esistenza mezza legale mezza no». Il manicomio giudiziario nell'Italia liberale*, in F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, C. Valsecchi (a cura di), *Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane*, Macerata, 2011, 439 e ss.; A. MANACORDA, *Il Manicomio giudiziario: cultura psichiatrica e scienza giuridica nella storia di un'istituzione totale*, Bari, 1982; F. PAOLELLA, *Alle origini del manicomio criminale*, in *Rivista sperimentale di freniatria*, 75, 2011, 1, 33-43; G. MELANI, *La funzione dell'OPG. Aspetti normativi e sociologici*, in <http://www.adir.unifi.it/rivista/2014/melani/introduz.htm>.

34 Agli articoli da 469 a 480, *Disposizioni speciali per i manicomi giudiziari, stabilimenti speciali per la repressione e cura dei condannati colpiti da alienazione mentale*.

35 Legge 14 febbraio 1904, n. 36, nota anche come legge Giolitti.

36 Per una lettura sulle novità apportate dal codice Rocco, si rinvia a A. BORZACCHIELLO, *I luoghi della follia*, cit.

giudiziari raggiunsero il numero massimo di 3432³⁷, masse umane che si accalcarono in luoghi che, fin dalla loro istituzione, rappresentavano veri e propri laboratori naturali di indagine sociale dove gli uomini e le donne, pur nell'atrocità del contesto nel quale erano reclusi, subivano trattamenti diversi e perciò diverso l'impatto che la detenzione ebbe per gli uni e per le altre, diverso il modo di viverla, diverse le conseguenze. E sebbene pena e reclusione non dovrebbero essere condizionate dalla differenza di genere, proprio nella sfera reclusiva del frenocomio giudiziario la discriminazione si manifestò su più fronti: età, genere, estrazione sociale e tipologia di reato. Tra le ulteriori variabili, sulle quali si imperniò la realtà vissuta nel manicomio, ed espressioni delle molteplici contraddizioni di quell'universo detentivo, in primo luogo emergeva proprio il contrasto tra le regole vigenti e la loro concreta applicazione attraverso la quale la discriminazione si realizzò in lungo e in largo, come nel caso dei problemi organizzativi che minavano l'obiettivo di curare e preservare la comunità di folli delinquenti; ed ancora: le mancanze nell'attuazione dell'organizzazione del lavoro, le cui pratiche inficiavano il principio di uguaglianza di trattamento, posto formalmente a fondamento della conduzione dello stabilimento per alienati. Le attività svolte dai folli rei e rei folli erano, infatti, distinte per genere cosicché, all'interno di quei luoghi della follia 'criminale', gli uomini e le donne internati sembrarono ingaggiare una battaglia dolorosa ed estenuante per «affermare il loro diritto di esistere nella differenza»³⁸:

le donne erano per lo più occupate in attività di supporto alla vita del manicomio (dal semplice aiuto agli infermieri al lavoro in cucina e in lavanderia) ovvero impegnate nelle sale di lavoro a cucire vesti e camicie, tessere, tingere tessuti. Nelle ricostruzioni degli alienisti del tempo, molti lavori degli uomini potevano convenire alle donne, per esempio, la coltivazione dei campi ma, ciò nonostante, si dovevano preferire per esse le occupazioni ordinariamente loro riservate nel contesto domestico.³⁹

37 Cfr. L. BENEVELLI, *La nascita del manicomio criminale, dal manicomio criminale all'ospedale psichiatrico giudiziario: evoluzione storico e culturale*, in <http://www.psychiatryonline.it/node/4915>.

38 Cfr. C. CARRINO, *Luride, agitate, criminali*, cit.; S. RE, *Tutti i segni di una manifesta pazzia. Dinamiche di internamento femminile nel manicomio di Colorno (1880-1915)*, Milano, 2014; M. STARNINI, *Follie separate. Genere e internamento manicomiale al San Niccolò di Siena nella seconda metà dell'Ottocento*, Pisa, 2014.

39 C. DI CARLUCCIO, *Il lavoro negli istituti manicomiali del XIX secolo*, in F.E. d'Ipólito, M. Pignata (a cura di), *Arbor alienatios*, cit., 105.

Inoltre, vi erano, in un ambiente teoricamente caratterizzato dal livellamento dei bisogni e delle esigenze, – a dispetto dei regolamenti – privilegi in base allo *status* sociale delle internate:

erano variamente combinate situazioni che oggi potremmo ricondurre a discriminazioni multiple, per cui la posizione della lavoratrice di “classe elevata” assai differiva da quella della internata più povera.⁴⁰

Ma i privilegi erano dettati soprattutto dal contesto istituzionale manicomiale caratterizzato da esplicite relazioni di potere dove l'identità di genere era spesso il denominatore comune di comportamenti tesi a confermare stereotipi di ruolo e, in alcuni casi, tali da creare «spazi di potere» determinanti nella risoluzione o nel miglioramento della condizione di internamento. Le incoerenze della realtà quotidiana nel manicomio criminale, pur nel susseguirsi delle riforme legislative, rafforzavano l'idea di luoghi inaccessibili, capaci di annullare personalità e inclinazioni degli individui che lo abitavano. E proprio le sezioni femminili subiranno appieno tali incoerenze e – con un sistema diffuso di piccole violenze e metodica coercizione tendenti a cronicizzare irreversibilmente lo stato di prostrazione, senza alcuna possibilità di recupero – segneranno per sempre la vita di detenute che, una volta internate, difficilmente avrebbero avuto alcuna opportunità di riscatto. Tra queste la posizione più difficile era quella delle internate che venivano rinchiusse nel manicomio giudiziario piuttosto che in un istituto di pena ordinario perché si erano macchiate di atti di violenza contro le persone della famiglia, esse, a prescindere dalle posizioni prese dalle famiglie di appartenenza «in dipendenza sia della tipologia di reato commesso, sia della funzione nell'ambito familiare assolta dalla donna»⁴¹, non avevano la possibilità di ritornare ad una vita normale. Per comprendere appieno le discriminazioni e le violenze subite da quelle donne c'è tutto un corredo di cartelle cliniche⁴² che possono raccontare il dolore che trasudava dalle mura di quelle celle nelle quali erano recluse, perché scarse e ‘poco attendibili’ le testimonianze delle ‘sopravvissute e redente’. Non mancavano sistemi sperimentali per «correggere le anomalie» delle loro condotte. Diverse terapie di choc provocavano febbri violente, convulsioni e coma, si credeva che

40 C. DI CARLUCCIO, *Il lavoro negli istituti manicomiali del XIX secolo*, cit., 105.

41 C. CARRINO, *Luride, agitate, criminali*, cit., 65.

42 Per una lettura delle cartelle cliniche si rinvia a D.S. DELL'AQUILA, R. ESPOSITO, *Cronache da un manicomio criminale*, Roma, 2013; C. CARRINO, *Luride, agitate, criminali*, cit.

lo scontro fra diversi stati patologici avrebbe portato al risanamento. Lo scompenso organico che si pensava alla base delle patologie psichiatriche veniva «risolto» anche con l'alternanza di bagni caldi e freddi, con la cosiddetta *terapia del riposo*, ovvero legare le donne a letto per lunghi periodi, con le iniezioni di insulina che nei casi di schizofrenia inducevano uno stato comatoso, e con l'inoculazione dell'agente patogeno della malaria in modo da provocare fino a dieci attacchi di febbre altissima nel giro di breve tempo. Nel 1938 si aggiunse l'elettroshock, che secondo i sanitari avrebbe calmato le pazienti. Ebbene, nessuna moriva per malattia mentale, erano il deperimento fisico, l'anoressia, il collasso, le bronchiti, l'emorragia cerebrale e la paralisi cardiaca le cause più frequenti dei decessi. Ed è proprio a causa della morte tragica di una di loro che il tema della violenza nei manicomi criminali comparve, per la prima volta, sulla scena politica italiana.

La donna in questione era Antonietta Bernardini, internata nel manicomio giudiziario femminile di Pozzuoli, nella sezione «Agitate e coercite», arsa viva il 27 dicembre 1974. Era, in quel momento, legata al letto di contenzione mentre il materasso prendeva fuoco e le fiamme si svilupparono così rapidamente che, quando riuscirono a liberarla, il suo corpo era ormai ricoperto di ustioni e la morte giunse dopo una agonia di quattro giorni. Il 31 dicembre Antonia Bernardini si spegneva all'ospedale Cardarelli di Napoli. Era una donna che aveva «addosso lo Stato tutto intero». Così nella narrazione di Graziella Durante e Giovanna Ferrera:

Di urgenza in urgenza, la detenuta, l'internata, la malata, la criminale Antonia Bernardini arriva nell'ex-convento di Pozzuoli, a picco sul mare. Qui per cinque giorni è legata al letto di contenzione senza alcuna motivazione reperibile negli atti. I quattordici mesi che seguono sono il normale svolgimento della vita di un'internata in custodia cautelare all'interno di un lager. Un luogo che solo l'ipocrisia sociale definisce, ancora oggi, ospedale psichiatrico-giudiziario o anche casa di cura e custodia. Antonia subisce misure disciplinari disumane che hanno come unico scopo quello di rendere mansueti i corpi e rispettose le menti. Corpi considerati dalla medicina e dalla legge ordigni esplosivi da immobilizzare con le fascette, con i legacci della *camisolle chimique*, una somministrazione di farmaci invalidanti che, a partire dagli anni Cinquanta, la psichiatria sperimenta sulle cavie dimenticate dal mondo. A garantire la piena realizzazione di questo metodico piano di disumanizzazione, la vigilanza delle suore, ancelle spirituali della *rieducazione* delle prigioniere. Dalla sala di rianimazione del Cardarelli dove viene condotta d'urgenza il 28 dicembre del 1974 con gravissime ustioni su tutto il corpo, mentre lotta tra la vita e la morte, Antonia dichiarerà al pubblico ministero: "C'è una suora, Anna Teresina, che mi metteva ai lavori forzati. Ci legava come Cristo in Croce (...)" . Ma non è

tanto la morte, quanto l'esito del processo a rappresentare la vera 'tragedia': Dopo il processo di primo grado, che commina qualche responsabilità, arriva la sentenza d'appello: nessun è imputato è colpevole. Che la Bernardini fosse legata rientrava nelle possibilità terapeutiche a disposizione dei medici. Quello in cui è arso un letto con dentro una donna, era dunque uno scenario lecito. Se fosse una storia passata, potremmo dire che l'umanità degli uomini è comunque un valore in divenire.⁴³

43 G. DURANTE, G. FERRARA, *Morire di classe. Storia di Antonia Bernardini, subalterna e sconfitta*, in <https://operavivamagazine.org/morire-di-classe/>.